



## CITTÀ DI SORSO

### 3° SETTORE - AFFARI GENERALI POLITICHE SOCIALI STAFF

#### Servizio 3.2 – Politiche Sociali

### **AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI RESIDENTI NEL COMUNE DI SORSO E DESTINATARI DI ATTO DI INTIMAZIONE DI SFRATTO PER MOROSITA'**

*(Deliberazione di Giunta regionale n. 42/11 del 22.10.2019)*

#### **IL RESPONSABILE**

**Visto** il Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124, con il quale è stato istituito il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, finalizzato alla concessione di contributi atti a sanare la morosità incolpevole degli inquilini di alloggi in locazione, destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, causata dalla perdita o dalla consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare;

**Visto** il Decreto interministeriale del 31.05.2018 di conferma del precedente Decreto interministeriale del 30.03.2016 che ha proceduto alla revisione dei criteri, delle procedure e delle modalità di accesso ai contributi, previsti a suo tempo dal Decreto Interministeriale n. 202 del 14.05.2015, al fine di rendere maggiormente efficace l'utilizzo delle risorse assegnate al Fondo, anche in considerazione del carattere innovativo di quest'ultimo;

**Considerato** che il "Fondo" è alimentato annualmente con risorse stanziare nel bilancio regionale e con trasferimenti statali;

**Visto** lo stanziamento nel bilancio 2019 di risorse regionali destinate al finanziamento del Fondo pari a €346.671,56 (cap. SC04.2677);

**Vista** la Deliberazione di Giunta regionale n. 42/11 del 22.10.2019 che ha fornito indirizzi per l'utilizzo del "Fondo";

**Vista** la Determinazione Rep. n.2078 del 29.10.2019 della Direzione Generale Servizio Edilizia Pubblica con la quale è stato approvato il bando, rivolto ai Comuni, relativo all'attribuzione dei contributi di cui al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli per l'annualità 2018;

**Vista** la delibera G.M. n.214 del 05/11/2019 con la quale è stato approvato lo schema del presente Avviso Pubblico e dato avvio al procedimento;

#### **RENDE NOTO CHE**

è indetto Avviso Pubblico per l'erogazione di contributi **in favore di inquilini morosi incolpevoli residenti nel Comune di Sorso e destinatari di atto di intimazione di sfratto per morosità.**



## CITTÁ DI SORSO

### 3° SETTORE - AFFARI GENERALI POLITICHE SOCIALI STAFF

#### Servizio 3.2 – Politiche Sociali

#### ART. 1

##### REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Possono presentare domanda i cittadini residenti nel Comune di Sorso che:

1. abbiano un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
2. siano destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida. Per gli assegnatari di alloggi sociali, vale la citazione in giudizio per la convalida o, in alternativa, il provvedimento di risoluzione dell'atto di concessione amministrativa da parte dell'Ente gestore;
3. siano titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
4. abbiano cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.

E' inoltre necessario che:

- a) né il richiedente, né gli altri componenti del nucleo familiare, siano titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
- b) l'istante non abbia richiesto, per lo stesso periodo temporale, contributi provenienti da altri programmi aventi le medesime finalità del presente bando, (si specifica, ad esempio, che il Fondo per il sostegno alla locazione, ex art. 11 della L. 431/1998, e il cosiddetto reddito di cittadinanza perseguono fini diversi rispetto a quelli del presente bando).

#### ART. 2

##### DEFINIZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE

Per **morosità incolpevole** si intende la situazione di **sopravvenuta** impossibilità nel provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo del nucleo familiare di almeno il 30%, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente e comprovata riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici ;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

La causa della morosità incolpevole deve essere sopravvenuta e quindi successiva rispetto alla data di stipulazione del contratto di locazione.



## CITTÀ DI SORSO

### 3° SETTORE - AFFARI GENERALI POLITICHE SOCIALI STAFF

#### Servizio 3.2 – Politiche Sociali

#### ART. 3

#### **MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CONSISTENTE RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ REDDITUALE DEL NUCLEO FAMILIARE**

La “*consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare*” si verifica quando si registra una riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale e si valuta raffrontando il reddito attestato e riferito all’ultimo periodo reddituale, con il reddito attestato e riferito al periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa. Il reddito al quale riferirsi è il reddito ISE indicato nell’attestazione ISEE.

Nel caso in cui non sia possibile raffrontare i redditi ISE, per mancanza delle attestazioni ISEE, le variazioni potranno essere verificate raffrontando i redditi fiscalmente dichiarati nei medesimi periodi di riferimento su indicati.

In assenza di una certificazione reddituale annuale, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo del lavoratore dipendente si intende sussistente qualora il reddito imponibile indicato nell’ultima busta paga risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile medio delle tre buste paga precedenti all’evento che ha determinato la morosità.

Per il lavoratore autonomo la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo si intende sussistente qualora il reddito imponibile autocertificato nel periodo che intercorre tra l’evento che ha determinato la morosità e la data di presentazione della domanda risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile fiscalmente dichiarato nell’anno precedente computato per il medesimo periodo di tempo.

La “*consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare*” di cui al comma 1 dell’art. 2 del DM 30/3/2016 può essere anche determinata dalla necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali dovute a malattia grave o infortunio di un componente del nucleo familiare. Le spese mediche e assistenziali possono essere autocertificate e possono essere relative anche alla annualità precedente. Esse devono incidere per almeno il 30% sull’ultimo reddito ISE attestato.

#### ART. 4

#### **CRITERI PREFERENZIALI**

Sulla base delle istanze presentate dai Comuni, l’amministrazione regionale predisporrà una graduatoria degli aventi diritto utilizzando i seguenti criteri preferenziali:

- presenza nel nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasessantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale. Il nucleo familiare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente al momento dell’atto di intimazione di sfratto per morosità.



## CITTÀ DI SORSO

### 3° SETTORE - AFFARI GENERALI POLITICHE SOCIALI STAFF

#### Servizio 3.2 – Politiche Sociali

#### ART.5

#### CONTRIBUTI CONCEDIBILI

Al richiedente è concesso un contributo fino a euro 12.000,00, secondo le seguenti destinazioni:

- a) fino a un massimo di 8.000,00 euro a sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione da parte del proprietario del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) fino a un massimo di 6.000,00 euro, a ristorare i canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- c) ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) ad assicurare il versamento di un numero di mensilità, per un massimo di 12 mesi, relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00.

Nei comuni ove non siano definiti gli accordi di cui all'art. 2, comma 3 della L. 431/1998 trova applicazione quanto disposto dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2004, pubblicato sulla GU 12711/2004, n. 266.

I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti dal Comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto che non può essere sottoscritto con il vecchio locatore.

L'ammontare della morosità deve essere indicata nell'accordo sottoscritto da entrambe le parti ai sensi del successivo articolo, e comprende i canoni ed eventuali spese condominiali.

#### Art. 6

#### ACCORDO TRA LE PARTI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Al fine di assicurare che i contributi erogati agli inquilini morosi incolpevoli perseguano le finalità stabilite dalla normativa di riferimento i contributi verranno versati direttamente al locatore.

A tal fine, al momento della presentazione della domanda, deve sussistere un accordo tra locatore e locatario, nel quale:

- il locatario acconsente affinché il contributo venga corrisposto dal Comune direttamente al locatore, per tutte le fattispecie dalla lett. a alla lett. d del precedente l'art.5.
- il locatore si impegna:
  - a) a rinunciare all'esecuzione del provvedimento del rilascio dell'immobile, nel caso della fattispecie della lettera a) dell'articolo 5;
  - b) a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole, nel caso della fattispecie della lettera b) dell'articolo 5;
- il nuovo locatore e il locatario si impegnano a stipulare un nuovo contratto di locazione nel caso delle lettere c) e d) dell'articolo 5.

Tali dichiarazioni devono essere rese utilizzando il format ALL. 2 del presente Bando.



## CITTÀ DI SORSO

### 3° SETTORE - AFFARI GENERALI POLITICHE SOCIALI STAFF

#### Servizio 3.2 – Politiche Sociali

In assenza di detto accordo il Comune non può accogliere la domanda.

#### ART. 7

##### **TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande per la concessione dei contributi relativi al “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli” (Deliberazione di Giunta regionale n. 42/11 del 22.10.2019), potranno essere presentate in qualunque momento dell’anno. La domanda deve essere redatta utilizzando il modello ALL.1 e presentata per posta o a mano, presso l’Ufficio Protocollo di questo Comune.

A corredo dovrà essere allegata la seguente documentazione:

##### **OBBLIGATORIA:**

1. copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
2. copia dell’atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
3. copia del contratto di locazione e della ricevuta di versamento dell’imposta di registro;
4. documenti attestanti la causa che ha determinato la sopravvenuta impossibilità al pagamento del canone di locazione – es.: *lettera di licenziamento; copia di accordi aziendali o sindacali di riduzione dell’orario di lavoro, attribuzione della cassa integrazione; certificazione medica di attestazione di malattia grave, infortunio o decesso di componente del nucleo familiare tale da determinare la riduzione del reddito complessivo del nucleo familiare;*

##### **Inoltre:**

Nei casi di perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo :

5. ISEE in corso;
6. ISEE anno precedente;
7. ogni altra documentazione utile a favorire il raffronto tra reddito riferito all’ultimo periodo reddituale e reddito percepito nel periodo precedente al verificarsi delle riduzione: dichiarazioni dei redditi; ultime 4 buste paga.

Nei casi di malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che hanno comportato la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche o assistenziali:

8. documentazione comprovante la malattia grave l’infortunio o il decesso di un componente del nucleo familiare;
9. documentazione comprovante le spese sostenute, anche relative a precedenti annualità e autocertificazione.

Per la dimostrazione dei criteri preferenziali di cui all’articolo 4:

10. per soggetti con invalidità accertata per almeno il 74%, copia della certificazione sanitaria attestante il grado di invalidità;
11. per soggetti o famiglie in carico ai servizi sociali o alle competenti ASL per l’attuazione di



## CITTÀ DI SORSO

### 3° SETTORE - AFFARI GENERALI POLITICHE SOCIALI STAFF

#### Servizio 3.2 – Politiche Sociali

un progetto assistenziale individuale, attestazione rilasciata dal servizio.

Gli uffici si avvalgono della facoltà di richiedere documentazione integrativa qualora quella prodotta fosse insufficiente o inadeguata a consentire la verifica del possesso dei requisiti di accesso al Fondo.

#### **ART. 8**

##### **VALUTAZIONE DELLE DOMANDE**

Il Comune verifica l'ammissibilità delle domande pervenute e l'ammontare del contributo spettante e trasmette il fabbisogno alla Regione chiedendone il finanziamento.

Il Comune può trasmettere la richiesta del finanziamento alla Regione in qualunque momento dell'anno e, al fine della predisposizione della graduatoria regionale, la domanda sarà riferita al bimestre in cui essa è stata trasmessa. I bimestri sono: dicembre – gennaio; febbraio – marzo; aprile – maggio; giugno – luglio; agosto – settembre; ottobre – novembre.

Sulla base delle istanze presentate dai Comuni, l'amministrazione regionale per ciascuno dei bimestri indicati predisporrà una graduatoria degli aventi diritto secondo il seguente ordine di precedenza:

- 1) Presenza nel nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasessantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale;
- 2) Data di intimazione al rilascio dell'alloggio fissata nell'ordinanza di convalida allo sfratto;
- 3) Alloggio sito in un Comune ad Alta Tensione Abitativa (ATA);
- 4) Data di presentazione della domanda al Comune.

Nel caso in cui alcune richieste già inserite in graduatoria non possano essere soddisfatte per carenza di risorse finanziarie, la Regione trasferirà al Comune le risorse finanziarie non appena queste saranno disponibili (con precedenza rispetto alle domande inserite nelle graduatorie dei bimestri successivi).

Ogni graduatoria bimestrale resta valida per i successivi 12 mesi dalla data dell'approvazione definitiva da parte della Regione (pertanto qualora per motivi di carenza di finanziamento vi fossero istanze che non sono state soddisfatte entro il corso di validità della graduatoria, esse dovranno essere ripresentate ex novo).

#### **ART. 9**

##### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del DLgs. n. 196/2003:

- i dati personali forniti per la partecipazione al procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Amministrazione;
- il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento e delle sue successive fasi;
- il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la



## CITTÁ DI SORSO

### 3° SETTORE - AFFARI GENERALI POLITICHE SOCIALI STAFF

#### Servizio 3.2 – Politiche Sociali

riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli;

- i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, e secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel DLgs. n. 196/2003;
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sorso; il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Politiche Sociali d.ssa Fonnesu Debora Rita;
- al titolare del trattamento ci si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere i diritti dell'interessato, ex art. 7 del DLgs. n. 196/2003.

#### **ART. 10**

#### **PUBBLICITA' DEL BANDO**

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, presso l'albo pretorio on line e presso il sito istituzionale dell'ente ai sensi della Legge 7 Agosto 1990 n. 241.

*Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando si rimanda alle deliberazioni RAS citate in premessa, agli allegati e alle relative FAQ.*

#### **IL RESPONSABILE**

*( D.ssa Fonnesu Debora Rita)*